

1000

COMUNE DI BAGNACAVALLLO

~~~~~

TESTO UNICO

DEL

REGOLAMENTO DEL PUBBLICO ORNATO

~~~~~

Compilate in base alle risoluzioni prese da questo Consiglio Comu-
nelle sedute dei 23 luglio 1867, 3 Novembre 1891, 30 Novembre 1892
21 settembre 1894, nonché dal Ministero dei Lavori Pubblici con noi
26 ottobre 1867, e dalla G.P.A. di Ravenna nelle adunanze del 8 gen-
e 15 dicembre 1892.

Div. 1° N. 13436
Visto il Ministero dei Lavori Pubblici
Roma, 27 Novembre 1894

X

Art.1.

Non potrà eseguirsi alcun lavoro agli edifici aventi pregio artistico, senza darne previo avviso al Sindaco, presentandogli, ove occorra, il progetto.

Il Sindaco, udito il parere della Commissione edilizia, ed in mancanza di questa, della Giunta Municipale, può impedire l'esecuzione di quelle opere che fossero riconosciute contrarie al decoro pubblico ed alle regole dell'arte.

Art.2

Se nel ristaurare o demolire un edificio qualsiasi si venisse a scoprire qualche avanzo di pregio artistico o storico,, il Sindaco ordinerà i provvedimenti consentiti dalle norme vigenti per la conservazione dei monumenti.

Art.3

Sono considerati edifici meritevoli di essere tutelati per speciali riguardi artistici o storici quelli riconosciuti come tali dall'Autorità competente.

Di questi edifici verrà formato e pubblicato un elenco dal Municipio.

Art.4

Sono vietati nelle facciate degli edifici esposti alla pubblica vista quegli sconci che deturpano l'aspetto della città. Perciò ogni proprietario, che voglia rinnovare la facciata o il prospetto del suo fabbricato, od innalzarne uno nuovo; o fare altri lavori qualunque nei muri fronteggianti le pubbliche strade tanto dell'interno che dei sobborghi, dovrà almeno dieci giorni prima di porvi mano (salvo il caso d'urgenza constatato o di lavori di piccola entità) presentare analogo denuncia delle opere da eseguire.

guirsi... corredata = ove occorra = di disegno in doppio originale in scala metrica e sottoscritta dall'istante, coll'indicazione sia del numero civico del fabbricato che dalla strada ove è posto.

L'Autorità Comunale, ove nulla si opponga, comunicherà al denunciante il nulla osta, ritornando col visto una copia col disegno il quale si dovrà poi sempre tenere sul luogo del lavoro per essere presentato agli agenti od ufficiali edilizi ~~ed~~ ad ogni loro richiesta, onde verificarne l'osservanza.

Si avverte in via di massima generale che tali approvazioni saranno vincolate all'obbligo di condurre le acque del tetto col mezzo di tubi in aderenza al piano stradale e di munire le gronde di convenienti cornicioni.

Art.5

Le panchine delle finestre a pian terreno non potranno sporgere dal muro più di centimetri dieci, salve quelle modificazioni che si stimassero convenienti a seconda dei casi e salvo anche l'ordinare che si tolga affatto ogni sporgimento, ove si trattasse di finestre così basse da rendere le panchine incommode ai passeggeri o che fossero sotto portici.

Le inferiate non dovranno mai avere una sporgenza maggiore delle panchine.

Art.6

Le porte nel piano terreno e le finestre in ciascun piano, saranno normalmente e possibilmente di regolari dimensioni ed uniformi

Art.8

I gradini delle porte delle case e botteghe se non sono compresi

nel perimetro del muro esterno, sono per massima proibiti. Pei fittoni poi che alcuni volessero esporre agli angoli delle case, è necessario dimandarne il permesso, il quale verrà concesso o negato a seconda delle circostanze, avuto riflesso specialmente alla larghezza della strada ed alla forma dei fittoni.

Art. 8

Chi vorrà erigere balconi con ringhiere di ferro o di marmo all'esterno dei muri nella facciate delle case non potrà sporgere in fuori con tali opere più di centimetri 72. Nell'interesse del pubblico transito, della sicurezza e dell'igiene nonchè del pubblico ornato questa misura potrà però variare in più od in meno.

Art. 9

Nel tempo in cui le case si riparano o si fabbricano dalla parte della strada, i proprietari saranno obbligati a tenervi uno o più fanali accesi nel corso della notte, nonchè inconvenienti ripari anche di giorno, oltre ad un segnale per avvertirne i passeggeri.

Art. 10

I proprietari delle case, le cui facciate presentino un degradamento che deturpi l'aspetto della Città, saranno tenuti a farle scialbare dietro invito dell'Autorità Municipale.

Art. 11

Ogni proprietario di fabbricati avrà cura che siano sempre conservati perfettamente visibili i numeri civici dei medesimi.

simi.

La loro apposizione e rinnovazione fa carico al Municipio, ma i proprietari saranno tenuti al ripristino nel caso di guasti prodotti per loro causa.

Art. 12

Per le botteghe che si vogliono aprire nel perimetro della piazza, i portoni devono avere una forma conveniente ed aprirsi all'interno. Se poi trattasi del resto della città basterà che siano costruiti decentemente giusto il disegno da presentarsi purchè però non si aprano mai dal lato esterno.

Art. 13

Qualunque esercente che voglia porre tenda o padiglione esternamente alla propria bottega, dovrà dimandarne il permesso, ed osservare le norme che gli verranno prescritte circa la sporgenza, l'altezza, la qualità ed il colore dell'una o dell'altra

Art. 14

E' proibito nella facciata esterna di qualunque fabbricato la tinta puramente bianca.

Art. 15

E' ~~proibito~~ il portare qualsivoglia innovazione nei piani sia delle strade che dei portici.

Art. 16

Si procederà all'incanalamento generale delle acque dei tetti delle case se e quando il Consiglio lo avrà deliberato.

Art. 17

Verrà nominata una Commissione edilizia consultiva da comporsi di tre cittadini, la quale darà il suo parere dell'Autorità Municipale su tutto ciò che riguarda il pubblico ornato.

ART. 18

I contravventori al presente regolamento saranno puniti secondo l'art. 175 della legge 10 febbraio 1889, sull'Amministrazione Comunale e Provinciale e per la procedura contro i medesimi si osserveranno le disposizioni degli articoli 176, 177 e 178 della legge stessa.

Art. 19

Il presente regolamento andrà in vigore sei mesi dopo la pubblicazione che ne sarà fatta, ottenendone la superiore approvazione.